

*Fondazione collettiva per la previdenza  
professionale Swiss Life, Zurigo*  
(Fondazione)

# Regolamento per determinare gli accantonamenti e le riserve a livello di opera di previdenza

**Entrata in vigore: 31 dicembre 2023**

## Art. 1 Introduzione

Il presente regolamento fissa i principi e le direttive secondo i quali vengono stabilite le riserve tecniche e le riserve a livello di opera di previdenza presso la Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life (Fondazione).

## Art. 2 Principi e obiettivi

Conformemente all'art. 48e OPP2, il consiglio di fondazione stabilisce la politica relativa agli accantonamenti a livello di fondazione. Tenendo conto del principio della continuità, il regolamento stabilisce le condizioni quadro per la costituzione di accantonamenti e di riserve a livello opera di previdenza.

Nel suo rapporto, il perito in materia di previdenza professionale si esprime periodicamente, tuttavia almeno ogni tre anni, in merito agli accantonamenti e alle riserve. Sulla base delle raccomandazioni del perito in materia di previdenza professionale, il consiglio di fondazione esamina periodicamente il presente regolamento e i parametri di calcolo, adeguandoli, se del caso, alle nuove circostanze.

## Art. 3 Struttura della fondazione

La fondazione gestisce un'opera di previdenza propria per ogni impresa affiliata. A copertura dei rischi assicurativi decesso e invalidità, la fondazione stipula contratti d'assicurazione con Swiss Life.

Le opere di previdenza della fondazione sono costituite sotto forma di sistemi di risparmio e di rischio. Per ogni persona assicurata viene gestito un conto di vecchiaia al quale vengono fra l'altro accreditati i contributi di risparmio e gli interessi. I rischi attuariali (decesso e invalidità) sono assicurati da Swiss Life. Il rischio dell'adeguamento al rincaro ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LPP viene sostenuto dalla fondazione.

Le nuove rendite di vecchiaia saranno acquistate dall'opera di previdenza presso Swiss Life, laddove il capitale di risparmio esistente della persona assicurata sarà trasferito a Swiss Life. In questo caso le opere di previdenza sostengono un rischio attuariale nella misura del deficit di finanziamento che si genera nella conversione di parte o dell'intero avere di vecchiaia in una rendita di vecchiaia a seguito di differenze dell'aliquota di conversione fra il regolamento di previdenza e le tariffe dell'assicurazione collettiva sulla vita di Swiss Life.

Le opere di previdenza sostengono autonomamente il rischio d'investimento e, nell'ambito dell'investimento del patrimonio, hanno la responsabilità di fissare la strategia d'investimento e la scelta del gestore patrimoniale.

## Art. 4 Accantonamenti e riserve a livello di opera di previdenza

### 1 - Accantonamento per eventuali differenze dell'aliquota di conversione

L'accantonamento per eventuali differenze dell'aliquota di conversione viene costituito per ogni singola opera di previdenza a seconda dell'aliquota di conversione prevista dal regolamento, indipendentemente che trovi applicazione un'aliquota di conversione unitaria o differenziata.

Nel caso di un'aliquota di conversione prevista dal regolamento unitaria, l'accantonamento sarà utilizzato per garantire la rendita semplice minima di vecchiaia ai sensi della LPP o per finanziare l'aliquota di conversione prevista dal regolamento maggiore rispetto alle condizioni di acquisto previste dalla tariffa dell'assicurazione collettiva sulla vita di Swiss Life valida. L'importo mirato dell'accantonamento necessario è calcolato in base alla seguente formula:

$$\text{Importo mirato} = (1 - QLC) \times \sum_{x,y > 55} p_x \frac{\max(AV_{obbl} \times AC_{LPP}, AV_{tot} \times AC_{EPregol.}) - AV_{tot} \times ACTC_{EP}}{ACTC_{EP}}$$

In caso di aliquota di conversione differenziata, l'importo legale del patrimonio vincolato risulta dall'accantonamento secondo la seguente formula:

$$\text{Importo mirato} = (1 - QLC) \times \sum_{x,y > 55} p_x \frac{(AV_{obbl} \times AC_{LPP} + AV_{sovrabobl} \times AC_{sovraboblregol.}) - AV_{tot} \times ACTC_{EP}}{ACTC_{EP}}$$

$x,y$	età della persona assicurata (uomo / donna) al giorno determinante
$QLC$	quota avere di vecchiaia con liquidazione in capitale
$AV_{obbl}$	parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia
$AV_{sovrabobl}$	parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia
$AV_{tot}$	intero avere di vecchiaia (obbligatorio e sovraobbligatorio)
$AC_{LPP}$	aliquota di conversione secondo la LPP all'età di riferimento regolamentare
$AC_{sovraboblregol.}$	aliquota di conversione sulla parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia all'età di riferimento regolamentare
$AC_{EPregol.}$	aliquota di conversione regolamentare all'età di riferimento regolamentare
$ACTC_{EP}$	aliquota di conversione secondo la tariffa dell'assicurazione collettiva sulla vita in vigore all'età di riferimento regolamentare
$p_x$	quota di pensionamento alla rispettiva età (cfr. allegato)

L'importo minimo dell'accantonamento corrisponde alle perdite al momento del pensionamento previste nell'anno successivo, presupponendo un'opzione di rendita al 100%. Inoltre, l'opera di previdenza ha la possibilità di costituire ulteriori accantonamenti in vista di eventi noti o emergenti che possono avere come conseguenza pensionamenti anticipati. Per la loro costituzione valgono un'opzione di rendita del 100% e una quota di pensionamento del 100% per tutte le età. La costituzione di accantonamenti supplementari presuppone una decisione della commissione amministrativa dell'opera di previdenza che deve essere comunicata alla fondazione.

L'ammontare dell'accantonamento e il relativo importo mirato vengono verificati periodicamente dal perito in materia di previdenza professionale, adeguati alle circostanze attuali e comunicati annualmente all'opera di previdenza.

## **2 - Riserva di fluttuazione di valore**

Diverse categorie d'investimento, come ad es. le azioni, sono soggette a rischi legati all'oscillazione di valore notevoli. Per compensare le oscillazioni previste, viene costituita una riserva di fluttuazione di valore separata che serve a bilanciare mancati redditi patrimoniali, in modo che la loro ripercussione sul risultato netto dell'opera di previdenza sia limitata.

Con questa misura, la sicurezza dell'adempimento dell'obiettivo della previdenza dovrebbe essere assicurato (ai sensi dell'art. 50 OPP2). Per realizzare tale obiettivo, l'istituzione di previdenza deve armonizzare accuratamente l'investimento patrimoniale con la capacità di rischio. S'intendono qui le capacità di compensare le attese fluttuazioni del patrimonio dovute alla situazione del mercato e di disporre di mezzi liquidi risp. liquidabili sufficienti per adempire, entro i termini, gli obblighi in corso e quelli futuri.

L'art. 48e OPP2 prevede che la riserva di fluttuazione di valore venga costituita in modo chiaro. I fattori che determinano la riserva di fluttuazione di valore sono le caratteristiche di rendimento e di rischio della struttura strategica attuale o di quella mirata dell'investimento patrimoniale (asset allocation strategica) nonché i margini per la concretizzazione della strategia d'investimento (ambito dell'asset allocation tattica). Una panoramica dell'ammontare delle riserve di fluttuazione di valore target per strategia d'investimento standard sarà riportata nel regolamento in materia d'investimenti.

L'ammontare della riserva di fluttuazione di valore mirata della rispettiva opera di previdenza viene fissato nella decisione della commissione amministrativa sull'investimento del patrimonio dell'opera di previdenza in questione.

## **3 - Successione per la costituzione degli accantonamenti e delle riserve**

L'opera di previdenza costituisce i necessari accantonamenti e riserve nella seguente successione:

- accantonamento per le differenze dell'aliquota di conversione
- riserve di fluttuazione di valore nella misura target fissata secondo il regolamento in materia d'investimenti

## **4 - Impiego dei fondi liberi**

Qualora l'accantonamento per le differenze dell'aliquota di conversione e la riserva di fluttuazione di valore fosse stato costituito con gli importi legali del patrimonio vincolato, saranno indicati dei fondi liberi.

Spetta alla commissione amministrativa decidere in quale maniera utilizzare i fondi liberi. Nella sua decisione deve tenere conto delle possibilità finanziarie dell'opera di previdenza e garantire il principio della parità di trattamento fra i destinatari.

## **Art. 5 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore al 31 dicembre 2023 e sostituisce quello precedente.

Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il regolamento in base alla legge e all'atto di fondazione.

## Allegato

Quote di pensionamento ai sensi dell'art. 4, cpv. 1

Età	Quota di pensionamento
55	10%
56	20%
57	30%
58	40%
59	50%
60	60%
61	70%
62	80%
63	90%
64	100%
dai 65anni	100%

\* \* \*